

A.d.V. "IL MANTELLO" Onlus

Via di Pagiano, 40/a - 50060 PELAGO (FI)

e-mail: ilmantelloassociazione@gmail.com

IBAN: IT15U0501802800000011611225

C.F. 94228550482 - Registro Regionale del Volontariato Sez. Prov. di Firenze n. 867



Pelago li, 21 giugno 2019

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLE NORMATIVE DI LEGGE

Oggi 21 giugno 2019 alle ore 21:00 essendo andata deserta l'adunanza in prima convocazione, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'Associazione di Volontariato "IL MANTELLO", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione e approvazione del nuovo statuto dell'associazione;
- 2) Discussione in merito a richieste e proposte di finanziamento progetti;
- 3) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza il presidente dell'associazione Sig. Stefano Così che chiama a fungere da segretario il Sig. Paolo Ceccherini che accetta.

Preliminarmente il Presidente dà atto che nella convocazione l'assemblea è stata qualificata come straordinaria ma che la stessa deve considerarsi ordinaria. Infatti le modifiche allo statuto oggetto del punto 1 dell'O.d.g. devono considerarsi mero adeguamento dello stesso alla nuova normativa di legge. I soci sul punto nulla osservano e pertanto si procede oltre.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e consegnato ad ogni iscritto, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto; che sono presenti n° 19 soci iscritti di cui 4 per delega e 17 assenti, quest'ultimi corrispondenti ai seguenti nominativi: Baggianni Alberto, Ceseri Antonella, Danza Giovanna, Fiesoli Grazietta, Fiesoli Alessandro, Focardi Emilia, Formigli Maresca, Grifoni Francesca, Obbielli Dorianò, Palchetti Stefania, Parrini Luciana, Ridolfi Teresa, Rondato Mario, Storace Sandra, Terenzi Elisabetta, Tini Laura, Vivoli Silvia;

dichiara che essa deve ritenersi costituita nel rispetto dello Statuto sociale atta a deliberare, e chiama a fungere da Segretario il Sig. Paolo Ceccherini ed apre la discussione sul punto 1. dell'O.d.g. concedendo la parola al Sig. Ceccherini il quale illustra la proposta di modifica dello statuto richiamando la bozza dello stesso allegata alla convocazione dell'assemblea.

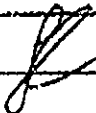
Dopo ampia ed esauritiva discussione il Presidente propone di deliberare l'approvazione delle modifiche allo statuto secondo la bozza allegata alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea all'unanimità

approva

le modifiche allo statuto dell'associazione secondo la bozza allegata al presente verbale sotto la lettera A e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della presente assemblea.

202.

Associazione di Volontariato "IL MANTELLO"
ELENCO DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
19) Parrocchia di S. MARTINO A PAGIANO
Il Presidente 

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto n. 2 di cui all'O.d.g. ed espone le decisioni assunte dal Consiglio in merito ovvero di destinare i proventi del 5x1000 in scadenza nell'anno 2019 integrando gli stessi con ulteriori risorse fino alla concorrenza della somma di euro 3.000,00 al Progetto Siloe in Cameroun e di corrispondere un contributo di euro 2.000,00 alla Casa Famiglia Santa Veronica e Simone;

Il Segretario dà atto che è pervenuta richiesta di contributo da parte dell'Oratorio Don Bosco di Figline Valdarno a sostegno del progetto "Ragazzi in carta pesta" avente ad oggetto l'istituzione di un servizio di doposcuola per ragazzi in situazione di disagio familiare, economico ed educativo. Il Socio Albani esprime perplessità sulla destinazione di un contributo a tale progetto ritenendo che lo stesso non sia affine agli scopi dell'associazione. Nello stesso senso si esprimono anche i sig.ri Ceccherini, Cosi, Plovan. L'assemblea dei soci pertanto invita il consiglio a rinviare la decisione sul punto al fine di approfondire il progetto e verificare se non vi siano progetti più affini allo scopo sociale.

La discussione prosegue e più soci richiamano la necessità di reperire un progetto al quale l'associazione possa contribuire in modo continuativo e ciò al fine di indirizzare l'attività dell'associazione verso uno scopo preciso. Parimenti i soci esprimono comunque la volontà che l'associazione prosegua anche a sostenere, seppur non in via principale, progetti e iniziative che vengano attivate sul territorio e in linea con lo scopo associativo.

L'assemblea manifesta altresì la volontà che prima ogni evento di raccolta fondi predisposto dall'associazione il Consiglio dichiari a sostegno di quale progetto verrà devoluto il ricavato e ciò in modo da favorire la trasparenza dell'operato dell'associazione e la sensibilizzazione di soci e soggetti terzi.

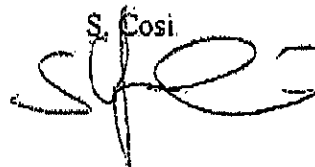
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22:30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

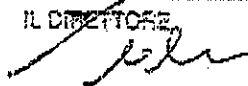

Ceccherini



IL PRESIDENTE


S. Cosi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRAZIONALE 08/10/2020
AL N. 9754 SERIE 3
ESATTI EURO 3550,00
IL DIRETTORE



STATUTO "ODV IL MANTELLO"



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "ODV IL MANTELLO", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di PELAGO, Frazione Paterno, Via di Pagliano n. 40/a e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità, solidaristiche e di utilità sociale, in situazioni di povertà in qualsiasi ambito essa si manifesti, mediante lo svolgimento esclusivamente o prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; in particolare in situazioni di povertà in qualsiasi ambito questa si manifesti: in campo educativo, sanitario, sociale e assistenziale, senza limitazioni di area geografica, pur privilegiando i paesi del terzo e quarto mondo.

L'associazione è apolitica ed apartitica.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono la finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni

provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e Regolamenti.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare, se in regola col rinnovo della tessera e se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato decade dalla qualifica per mancato versamento della quota associativa nonostante il sollecito, entro la fine dell'anno in corso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Organo di amministrazione entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' ammessa una sola delega per ciascun associato.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da affiggere nei locali della sede sociale e da inviare ad ogni associato almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- approvazione dei programmi e attività da svolgere;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, anche nella forma del rendiconto per cassa se non vengono superati i limiti previsti dal co. 2, art. 13 del Codice del Terzo settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dagli amministratori al proprio interno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e disciplinato dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Al fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato nella sede associativa 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (entro il 30 aprile) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le seguenti modalità:

- richiesta di accesso scritta al Presidente con specifica dei libri da consultare;
- visione della documentazione alla presenza di un membro dell'Organo Amministrativo senza la possibilità di riproduzione copia.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dall'Organo Amministrativo.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio (art. 9 del Codice del Terzo settore).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

